

**COMUNITA' MONTANA
ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO Zona H
San Severino Marche**

Viale Mazzini n.29/b

62027 S. Severino Marche

Tel. 0733 637245-46 Fax. 0733 634411

**REGOLAMENTO COMUNITARIO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
(Castelraimondo, Gagliole, Pioraco, Fiuminata, Sefro ed Esanatoglia)**

PREMESSA

Il presente Regolamento del servizio di assistenza domiciliare si ispira alle disposizioni della Costituzione, della Legislazione Nazionale e di quella Regionale in materia di sicurezza sociale e in particolare:

- artt. 2 e 32 della Costituzione;
- L. 86. 1990 n. 142, art 9;
- D.P.R. 24.1.1977. n.616, artt. 22/26;
- L.R. 5/11/1988 n. 43;
- Decr. Lgs. n. 109 del 31/03/1998;
- D.P.C.M. n.221 del 07/05/1999;
- D.P.C.M. n. 305 del 31/07/1999.

Art. 1

Finalità del Servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) si pone, come obiettivo principale, quello di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane, degli inabili in età lavorativa e delle famiglie con minori in situazioni di disagio sociale.

Favorisce, per quanto possibile, la permanenza dell'anziano, dell'inabile in età lavorativa e dei minori nel loro ambiente familiare e sociale.

Assicura all'utente, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che gli consentano di conservare la routine quotidiana, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali indispensabili per vivere in maniera autonoma.

Promuove iniziative sul piano culturale sollecitando il cittadino e la collettività sui temi della solidarietà, con funzione di prevenzione e supporto ai servizi sociali mirando alla crescita delle organizzazioni di volontariato.

Art. 2

Destinatari

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini che possiedono congiuntamente i requisiti di residenza e domicilio nel territorio comunale, in particolare:

- gli anziani;
- le persone con ridotta autonomia per handicap, invalidità, disturbi del comportamento;
- le persone che vivono in situazioni di grave marginalità e isolamento sociale;
- le famiglie con minori in situazioni di disagio sociale il cui grado viene documentato da apposite relazioni del servizio sociale.

Art. 3

Criteri di ammissione al (S.A.D.)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere attivato su segnalazione:

- di un familiare;
- di un parente;
- di un vicino;
- del medico di base;
- di gruppi o organizzazioni di volontariato;
- di altri servizi.

Art. 4

Modalità d'ammissione al (S.A.D.)

L'ammissione al S.A.D. prevede:

- presentazione della domanda, su apposito modulo;
- la predisposizione della documentazione anche reddituale, prevista per l'erogazione del S.A.D.;
- l'analisi da parte dell'assistente sociale, in collaborazione con i responsabili dei Servizi Sociali, del bisogno sotto l'aspetto del disagio sociale e del grado di autonomia;
- raccolta d'informazioni sulla situazione familiare e sociale.

In base agli elementi emersi, l'assistente sociale elabora il piano di lavoro personalizzato contenente le indicazioni relative ai servizi e interventi da attivare in favore del richiedente.

Le ore concesse non possono comunque, superare la soglia delle 12 (dodici) ore settimanali.

Art. 5

Determinazione della partecipazione alla spesa

Le Giunte dei Comuni che aderiscono al regolamento, possono formulare indirizzi per l'esenzione o la riduzione della partecipazione alla spesa dei destinatari del S.A.D. che si trovino in particolari condizioni socio-economiche disagiate, previa presentazione di apposita relazione dell'assistente sociale. Al di fuori dei casi suindicati per i destinatari del S.A.D. con reddito familiare pari o inferiore ai limiti della tabella A, definita secondo i seguenti criteri, la partecipazione alla spesa è limitata al 25% (venticinque per cento):

- a) riferimento alla pensione minima erogata dall'INPS, aumentata del 40% in considerazione del riconoscimento di un minimo reddito per la casa di abitazione di proprietà;
- b) per il secondo componente aumento del 60% della quota di cui al punto a);
- c) per gli altri componenti aumento del 40% della quota di cui al punto a) fino al quinto.

TABELLA A

Numero dei componenti del nucleo familiare	Reddito mensile
1	900.000
2	1.440.000
3	1.800.000
4	2.160.000
5	2.520.000

Per ogni componente, oltre il quinto, l'importo di £. 2.520.000 viene aumentato di £. 100.000.

Il reddito e la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono le prestazioni sociali agevolate, saranno definiti secondo i criteri unificati di valutazione stabiliti dal Dec. Lgs. n. 109 del 31/03/1998 e dai Regolamenti di attuazione approvati con D.P.C.M. n.221 del 07/05/1999 e D.P.C.M. n.305 del 21/07/1999.

Si determina inoltre che per i redditi superiori alla Tabella B, calcolati secondo le norme sopra richiamate, il servizio viene reso con pagamento totale a carico dell'utente.

La situazione patrimoniale dell'utente per il calcolo dell'ISEE inciderà nel limite minimo del 25%.

TABELLA B

Comp. nucleo famigl.	Fasce				
	Fascia 2 [^]	Fascia 3 [^]	Fascia 4 [^]	Fascia 5 [^]	Fascia 6 [^]
n° comp.	35%	45%	55%	65%	75%
1	901.000 - 1.073.000	1.074.000 - 1.246.000	1.247.000 - 1.419.000	1.420.000 - 1.592.000	1.593.000 - 1.765.000
2	1.440.000 - 1.723.000	1.724.000 - 2.007.000	2.008.000 - 2.291.000	2.292.000 - 2.575.000	2.576.000 - 2.859.000
3	1.800.000 - 2.145.000	2.146.000 - 2.491.000	2.492.000 - 2.837.000	2.838.000 - 3.183.000	3.184.000 - 3.529.000
4	2.160.000 - 2.574.000	2.575.000 - 2.989.000	2.990.000 - 3.404.000	3.405.000 - 3.819.000	3.820.000 - 4.234.000
5	2.520.000 - 3.003.000	3.004.000 - 3.487.000	3.488.000 - 3.971.000	3.972.000 - 4.455.000	4.456.000 - 4.939.000

Per ogni componente oltre il quinto l'importo dell'ultimo rigo della tabella B va aumentata di £. 100.000.

Per i redditi superiori alla fascia numero 6 la partecipazione alla spesa corrisponde al 100% del costo del servizio.

La partecipazione alla spesa viene determinata moltiplicando la percentuale della fascia corrispondente al reddito per il costo delle ore di servizio prestato.

L'entità della partecipazione alla spesa in ogni caso dovrà salvaguardare il mantenimento dei livelli di reddito indicati nella tabella A.

Gli importi delle tabelle A e B e le percentuali di incidenza della partecipazione dell'utente verranno aggiornati nel dicembre di ogni anno secondo il tasso inflazionistico programmato o modificati dalla G. M. in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente destinate a tale servizio.

I pagamenti dovranno essere effettuati mensilmente.

Art. 6

Cessazione, sospensione o riduzione del S.A.D.

Il S.A.D. può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in istituto;
- decesso.

Il S.A.D. può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- soggiorni climatici;
- soggiorni da parenti;
- mancato pagamento delle quote di partecipazione alla spesa.

Il S.A.D. può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente.

Il servizio sociale potrà modificare l'erogazione del servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

Art. 7

Caratteri generali del S.A.D.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare deve integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari.

Il Servizio non deve mai porsi nell'ottica della "sostituzione".

Art. 8

Carattere delle prestazioni

Le prestazioni dei S.A.D. devono essere caratterizzate dalla temporaneità., complementarità e sussidiarietà.

Esse devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.

Art. 9
Prestazioni dei S.A.D.

Le prestazioni riguardano:

- a. *segretariato sociale;*
- b. *aiuti domestici;*
- c. *cura della persona;*
- d. *fornitura pasti;*
- e. *cambio della biancheria;*
- f. *trasporti;*
- g. *alzare dal letto;*
- h. *bagno assistito;*
- i. *aiuto assunzione pasti;*
- j. *posture e arti invalidi;*
- k. *uso di protesi e sussidi;*
- l. *frizioni antidecubito;*
- m. *assistenza assunzione farmaci;*
- n. *attività di socializzazione.*

Art. 10
Personale

Le prestazioni del S.A.D. vengono erogate da operatori addetti all'assistenza, in possesso del diploma di scuola media inferiore e dell'attestato di qualificazione di un corso biennale di studio e tirocinio, ai sensi della normativa nazionale.

Art. 11
Rapporti con altri enti e istituzioni

Il S.A.D. opera con l'obiettivo di integrarsi con gli altri servizi nel territorio, con gruppi di volontariato, con operatori di altri enti e con gli obiettori di coscienza.

Art. 12
Nucleo familiare

Il nucleo familiare che si tiene in considerazione è quello di stabile convivenza di più persone nella stessa abitazione. I figli e/o genitori non conviventi in grado di provvedere al mantenimento del richiedente del S.A.D. sono obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e seguenti.

Art. 13
Costo orario

Il costo orario sarà determinato dal prezzo dell'eventuale appalto oppure dalla quota del costo orario del personale dipendente calcolato sul costo dell'anno precedente.

Art. 14

Integrazioni del S.A.D. con i servizi sanitari

Nel caso in cui l'utente del S.A.D. abbia bisogno, contemporaneamente, di prestazioni assistenziali e sanitarie è da prevedere la formulazione di un piano di lavoro comune dei servizi coinvolti, nel rispetto delle specificità del ruolo e delle responsabilità di ciascun Ente.

Il S.A.D. opera, infatti, con l'obiettivo della realizzazione di una piena integrazione programmatica e operativa tra servizi sanitari e socio-assistenziali.